

# LIBERALITA' INDIRETTA NON NEGOZIALE E COLLAZIONE: L'ACCESSIONE NON IMPEDISCE LA COLLAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE

di ALESSANDRO TORRONI

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. Nozione di liberalità indiretta. – 3. La collazione dei beni donati: fondamento e modalità. – 4. Intestazione di immobile a discendente: oggetto della collazione. – 4.1. La tesi della collazione del denaro. – 4.2. La tesi della collazione dell'immobile. – 4.3. La soluzione delle sezioni unite della Cassazione: il collegamento tra l'elargizione del denaro e l'acquisto del bene da parte del beneficiario. – 5. Il caso deciso da Cass. n. 11035/2014: le liberalità indirette non negoziali. – 6. Liberalità indiretta ed azione di restituzione. – 7. Conclusione.

## 1. Il caso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11035 del 20 maggio 2014, torna ad occuparsi di un tema classico del diritto civile: *nel caso di liberalità indiretta realizzata dall'ascendente finalizzata a far acquistare al discendente un bene immobile, nella divisione ereditaria, il discendente è obbligato alla collazione del valore dell'immobile acquistato oppure del denaro impiegato dall'ascendente realizzare l'acquisto immobiliare in favore del discendente?*

Nel caso deciso da Cass. n. 11035 del 2014 il padre aveva compiuto in vita una lunga serie di donazioni indirette in favore dei figli, acquistando nel corso degli anni, immobili (terreni agricoli e fabbricati) con denaro proprio, ma con intestazione, di volta in volta, in capo ai figli. La particolarità del caso esaminato dalla Cassazione sta nel fatto che il padre non solo aveva intestato ad alcune figlie un terreno, ma su quel terreno venne realizzato un fabbricato tramite un'impresa con la quale il padre stipulò un contratto di appalto a favore delle figlie, appalto il cui corrispettivo fu pagato dal padre, il quale si accollò i costi di costruzione del fabbricato in funzione del proprio interesse di beneficiare le figlie.

La Corte d'Appello aveva escluso che la collazione potesse avere ad oggetto il fabbricato, essendo lo stesso divenuto di proprietà delle figlie dell'autore della liberalità in virtù del principio dell'accessione. La liberalità, secondo la Corte d'Appello, sarebbe ravvisabile con riferimento non al fabbricato ma al pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto per l'appalto.

La Cassazione ha, invece, stabilito che *in tema di donazione indiretta, con riguardo alla vicenda dell'edificazione, con denaro del genitore, su terreno intestato a figli (a seguito di precedente donazione indiretta), il bene donato ben può essere identificato, non nel denaro, ma nello stesso edificio realizzato – senza che a ciò sia di ostacolo l'operatività dei principi sull'acquisto per accessione –, tutte le volte in cui, tenendo conto degli aspetti sostanziali della vicenda negoziale e dello scopo ultimo perseguito dal disponente, l'impiego del denaro a fini edificatori sia compreso nel programma negoziale perseguito dal genitore donante.*

## 2. Nozione di liberalità indiretta.

La figura della *liberalità indiretta* non può essere ricondotta ad una categoria unitaria né può essere esemplificata in maniera tassativa ma può essere definita come una serie di atti, contratti ed atti unilaterali, diversi dalla donazione tipica, che producono in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione, ovvero arricchimento del donatario ed impoverimento del donante<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Biondi, *Le donazioni*, Torino, 1961, 914; Carnevali, *Le donazioni*, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da Rescigno, Torino, 2000, 601; Palazzo, *Le donazioni*, in *Cod. civ. comm.* diretto da Schlesinger, Milano, 2000, 348; Cataudella, *Successioni e donazioni, La donazione*, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da Bessone, Torino, 2005, 56; Torrente, *La donazione*, edizione aggiornata da Carnevali e Mora, Milano, 2006, 21.

Solo per citare le fattispecie di liberalità indirette più ricorrenti nella pratica notarile<sup>2</sup>, si possono ricordare:

- il pagamento da parte dell'ascendente, mediante adempimento del terzo, del prezzo della compravendita dell'immobile acquistato dal discendente;
- la cessione al discendente del contratto preliminare concluso dall'ascendente che ha già provveduto all'integrale pagamento del prezzo;
- la dazione della somma di denaro necessaria per effettuare un acquisto immobiliare senza la prescritta forma dell'atto pubblico notarile, con successiva rinuncia all'azione di ripetizione o prescrizione della stessa;
- la vendita dall'ascendente al discendente ad un prezzo vile;
- la vendita dall'ascendente al discendente con dilazione volontaria del prezzo pattuito che non risulterà mai pagato dall'acquirente e la successiva remissione del debito da parte dell'ascendente o prescrizione del debito stesso;
- la caduta in comunione legale del bene acquistato dal coniuge per la mancata dichiarazione del coniuge acquirente della sussistenza dei presupposti di esclusione del bene dalla comunione dei beni di cui all'art. 179, lett. f), c.c.;
- la stipula - a fronte della cessione da parte dell'ascendente al discendente di un capitale o di un immobile - di un contratto di mantenimento, essenzialmente aleatorio, nel quale le prestazioni ricevute al beneficiario/ascendente sono nettamente inferiori al valore del bene trasferito dallo stesso al discendente;
- il conferimento, nella società contratta tra ascendente e discendenti, di un'azienda da parte dell'ascendente, con imputazione a capitale di un valore inferiore di quello risultante dalla perizia (e appostamento dell'eccedenza a riserva), e mancata previsione del sovrapprezzo per il conferimento in denaro effettuato dai discendenti;
- effettuazione, a cura e spese dell'ascendente, di lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di un'abitazione su terreno di proprietà del discendente che acquista l'immobile automaticamente per accessione.

Il perno delle figure in esame, al di là del mezzo utilizzato, è *il risultato liberale perseguito*. Elemento centrale per l'individuazione di una donazione indiretta è stato individuato nel tipo di interesse perseguito: *deve trattarsi di un interesse di natura non patrimoniale del disponente*. Tale interesse, in quanto "oggettivato" nell'accordo (o comunque obiettivamente percepibile dal complessivo comportamento contrattuale delle parti), trascende la sfera dei motivi individuali per caratterizzare la causa concreta dell'operazione negoziale<sup>3</sup>.

Si può affermare che la fattispecie donazione indiretta si compone di tre elementi: i) l'acquisto del discendente che integra l'arricchimento del donatario; ii) la diminuzione del patrimonio del donante corrispondente al denaro o al valore utilizzato per consentire l'acquisto del discendente; iii) l'accordo tra donante e donatario diretto a realizzare la liberalità ed in particolare ad esplicitare l'*animus donandi*. Nella normalità dei casi è, infatti, difficilmente contestabile che si formi, se non *verbis*, almeno *re*, un accordo tra le parti della liberalità<sup>4</sup>.

Mentre nella donazione contrattuale l'acquisto del donatario trova perfetta corrispondenza nel diritto di cui il donante ha disposto o nell'obbligazione assunta dallo stesso (cfr. art. 769 c.c.),

---

<sup>2</sup> Per un'analisi completa delle liberalità indirette cfr. G. Iaccarino, *Liberalità indirette, Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, Ipsoa, 2011, 45 ss.

<sup>3</sup> Checchini, *L'interesse a donare*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 262 ss. *L'interesse non economico del disponente* consente di cogliere *la distinzione tra le liberalità e gli atti gratuiti non liberali*, in cui l'attribuzione senza corrispettivo è sorretta da un *interesse economico del disponente*: si possono ricordare i premi alla clientela, le operazioni gratuite poste in essere dalle società in favore del gruppo al quale appartengono (cfr. G. Amadio, *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, in Fondazione Italiana per il Notariato, *Liberalità non donative e attività notarile*, cit., 16 s.).

<sup>4</sup> Cristiani, Labriola e Sideri, *Il pagamento del prezzo della compravendita. Problematiche connesse alla mancata coincidenza soggettiva tra acquirente e finanziatore*, Studio n. 711-2008/C approvato dalla Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 4 marzo 2009, in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e Materiali*, quaderni trimestrali, Ipsoa, n. 3/2009, 921.

nelle liberalità atipiche vi è una netta distinzione tra quanto è uscito dal patrimonio del donante e quanto è entrato nel patrimonio del donatario.

Sono soggette alle norme materiali sulla donazione non solo le donazioni contrattuali di cui all'art. 769 c.c. ma anche le donazioni indirette, intendendosi, per norme materiali, quelle che «sottopongo alla loro disciplina un risultato economico indipendentemente dalla forma giuridica prescelta per attuarlo»<sup>5</sup>. In altri termini, le vicende giuridiche che realizzino l'arricchimento senza corrispettivo di un soggetto, accompagnato da spirito di liberalità di un altro soggetto che tale arricchimento ha causato, indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico utilizzato per raggiungere quell'effetto, sono soggette alle norme materiali della donazione, e tra queste in particolare alla riunione fittizia del *donatum* al *relictum* nella successione del disponente, alla collazione e all'azione di riduzione delle donazioni.

### 3. La collazione dei beni donati: fondamento e modalità.

Ai sensi dell'art. 737 c.c. «I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile»<sup>6</sup>.

La collazione comporta una sorta di *ridistribuzione tra i coeredi del valore che il donatario, legato al defunto da stretti vincoli familiari, ha ricevuto in anticipo attraverso la donazione fatta in vita dal de cuius*, sul presupposto che la donazione rappresenta per il donatario una semplice *anticipazione dell'eredità*, salvo che sia stato espressamente dispensato dalla collazione<sup>7</sup>. La collazione serve a *rimuovere la disparità di trattamento* che le donazioni creerebbero ed a ristabilire la situazione di uguaglianza tra coeredi<sup>8</sup>.

Secondo l'impostazione preferibile, la collazione non avviene automaticamente ma ha natura di obbligazione a carico del coerede-donatario ed a favore degli altri coeredi, qualificabile come prelegato, poiché il donatario è contestualmente onerato (quale obbligato alla restituzione del valore del bene donato) e collegatario (quale contitolare alla restituzione del valore del bene donato)<sup>9</sup>. Si tratterebbe, inoltre, di un prelegato anomalo, in quanto il relativo obbligo non si pone a carico di tutta l'eredità ed a favore di uno dei coeredi, ma, al contrario, a carico di uno dei coeredi ed a favore di tutti gli altri coeredi<sup>10</sup>.

L'adempimento dell'obbligazione del coerede di procedere alla collazione può avvenire con due diverse modalità alternative: per imputazione o in natura.

La modalità tipica di esecuzione dell'obbligo di collazione è quella *per imputazione che non determina un incremento reale dell'asse ereditario ma consente di ristabilire l'uguaglianza fra i coeredi prima di procedere alla formazione delle porzioni*: il coerede donatario imputa alla sua porzione il valore della donazione, riferito al tempo dell'aperta successione, e gli altri coeredi prelevano dalla massa beni, in proporzione delle loro rispettive quote, per quanto possibile della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura (art. 725 c.c.). Valga il

---

<sup>5</sup> U. Carnevali, voce «Liberalità (atti di)», in Enc. dir., XXIV, Milano 1974, 222.

<sup>6</sup> Testo modificato dall'art. 87, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014.

<sup>7</sup> Anticipazione di eredità non va intesa nel senso di subordinare la donazione all'effettiva partecipazione del donatario all'eredità, bensì nel senso sostanziale di concessione anticipata di una parte del proprio patrimonio a chi, presumibilmente, potrà essere designato erede. Ciò spiega la facoltà concessa dalla legge al discendente donatario di ritenere l'intera donazione anche quando essa superi il valore della quota ereditaria a lui spettante (salvo che essa non leda la quota legittima degli altri coeredi) mediante la rinuncia all'eredità. Infatti, la collazione non paralizza o limita in alcun modo il carattere pieno ed irrevocabile della donazione ma limita soltanto la partecipazione del coerede alla successione subordinandola al conferimento della donazione (P. Forchielli e F. Angeloni, *Divisione*, in *Comm. cod. civ.* diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2000, 368 ss. e nota 4 a pag. 371; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 719).

<sup>8</sup> Cass., 27 gennaio 1995, n. 989, in *Giur. it.*, 1996, 1, 269; in *Riv. not.*, 1996, n. 876.

<sup>9</sup> P. Forchielli e F. Angeloni, *op. cit.*, 438.

<sup>10</sup> P. Forchielli e F. Angeloni, *op. cit.*, 438.

seguito esempio: Tizio, dopo avere donato al figlio Primo un bene del valore di 20 senza dispensa da collazione, lascia due figli Primo e Secondo eredi in parti uguali ed un patrimonio di 80. Primo, in sede di divisione, dovrà imputare alla sua porzione il valore di 20 (supponendo che il valore del bene donato non sia mutato tra la data della donazione e quello dell'apertura della successione) e Secondo preleverà dalla massa ereditaria beni, per quanto possibile della stessa natura e qualità di quelli donati, per un valore di 20; in tal modo, dopo avere pareggiato i conti tra gli eredi, si può procedere alla formazione di due porzioni del valore di 30 da assegnare ai coeredi.

*La collazione in natura* è prevista quale alternativa rispetto alla collazione per imputazione, a scelta del coerede obbligato, esclusivamente per i beni immobili non alienati né ipotecati dal donatario, e comporta *la restituzione del bene alla massa ereditaria con conseguente effettivo incremento della stessa*.

È pacifico in dottrina che *la collazione in natura ha valore residuale* come risulta evidente dal fatto che, quando la stessa ha ad oggetto beni mobili (art. 750 c.c.) oppure un immobile che sia stato alienato o ipotecato (art. 746, comma 2, c.c.), l'unica forma ammessa di collazione è quella per imputazione<sup>11</sup>. Si può affermare che la collazione in natura rappresenti una scelta personale del donatario il quale, a fronte di una sorta di “ripensamento” rispetto alla donazione ricevuta, preferisce conferire l'immobile nella comunione ereditaria con la speranza di ottenere l'assegnazione di un diverso immobile con la divisione ereditaria.

La sussistenza dell'obbligo di collazione è inscindibilmente subordinata all'effettiva partecipazione del donatario all'eredità, come risulta sia dal tenore letterale dell'art. 737 (“i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali e il coniuge che concorrono alla successione”), sia dalla sua collocazione sistematica quale operazione strumentale alla divisione dell'asse ereditario.

*Il debito da collazione è di tale natura che non tollera di essere trasferito in capo al soggetto che, per una qualsiasi causa, subentra nella quota spettante al coerede donatario*. Ciò è confermato dalla circostanza che chi subentra nella quota ereditaria non subentra nella titolarità del bene donato e, quindi, sarebbe assurdo che subentrasse nell'obbligo di collazione<sup>12</sup>. Ne deriva che, in caso di alienazione della quota ereditaria da parte di un coerede tenuto a collazione (coniuge, figlio o discendente del *de cuius*), il coerede alienante deve intervenire nella divisione per effettuare la collazione del bene ricevuto in donazione dal *de cuius*<sup>13</sup>.

Si ritiene prevalentemente in giurisprudenza che, qualora non vi sia un *relictum*, perché, ad esempio, il patrimonio del *de cuius* è stato esaurito con donazioni e legati, non si ha divisione e, quindi, neppure collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione<sup>14</sup>. La collazione presuppone, dunque, l'esistenza di una comunione ereditaria, e quindi potrà applicarsi soltanto nei casi in cui vi sia un *relictum*, o quando questo sia comunque ricostruito a seguito dell'esercizio dell'azione di riduzione<sup>15</sup>.

Questa impostazione, consolidata nella giurisprudenza più recente, è contrastata da parte della dottrina che ammette la collazione anche in mancanza di un *relictum*. Si è affermato che «la scarsità di un *relictum* rende proporzionalmente più intensa la necessità della collazione. In realtà,

---

<sup>11</sup> Cfr. P. Forchielli, voce “Collazione”, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, VI, 2; N. Massella Ducci Teri, *Brevi note sulla intestazione di beni in nome altrui ai fini della collazione ereditaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 5, 410.

<sup>12</sup> P. Forchielli e F. Angeloni, *op. cit.*, 436.

<sup>13</sup> Secondo F. Magliulo, *Gli atti di disposizione sui beni indivisi*, in *Riv. not.*, 1995, 117 «l'intervento del coerede donatario al fine di conferire la donazione effettuata in suo favore non appare indispensabile quando la collazione debba essere effettuata per imputazione anziché in natura, ben potendo in tal caso provvedere ad effettuare l'imputazione direttamente il cessionario della quota ereditaria». Nel caso di donazione di un bene immobile, tuttora non alienato né ipotecato, avendo il donatario la facoltà di scelta tra la collazione per imputazione e quella in natura, il donatario che abbia alienato la sua quota ereditaria dovrà intervenire nella divisione esclusivamente al fine di effettuare la collazione, mentre l'intervento dell'acquirente della quota ereditaria sarà necessario, a pena di nullità, quale contitolare del rapporto; sul punto cfr. anche P. Forchielli e F. Angeloni, *op. cit.*, 440; G. Capozzi, *op. cit.*, 685 ss.

<sup>14</sup> Cass. 17 novembre 1979, n. 5982, in *Riv. not.*, 1980, 575.

<sup>15</sup> Cass. 5 marzo 1970, n. 543, in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 1422; Cass. 1° aprile 1974, n. 913, in *Giur. it.*, 1975, I, 953.

se almeno due discendenti o il coniuge accettano l'eredità, la collazione si verifica anche se manca un *relictum* e se, di conseguenza, la collazione non può essere attuata col mezzo dell'imputazione. In linea pratica resta tuttavia assai improbabile che il discendente donatario accetti l'eredità con la facile prospettiva di trarne soltanto svantaggio»<sup>16</sup>. In mancanza di *relictum*, secondo la tesi in esame, analogamente all'ipotesi in cui il valore della donazione ecceda la quota spettante al donatario nella divisione, il donatario, ove non preferisca conferire il bene in natura, è tenuto a colmare la differenza restituendo ai coeredi discendenti il corrispondente conguaglio<sup>17</sup>.

#### **4. Intestazione di immobile a discendente: oggetto della collazione.**

Nel caso di intestazione di un immobile ad un discendente attraverso un procedimento che realizzi una liberalità indiretta, come si è visto sopra, l'autore della liberalità rimane estraneo al titolo di acquisto del beneficiario, anche se concorre indirettamente all'arricchimento dello stesso fornendo il denaro necessario all'acquisto immobiliare del discendente.

Si pone quindi il problema di stabilire se oggetto della liberalità sia il denaro, uscito dal patrimonio del donante, oppure l'immobile, entrato nel patrimonio del donatario. La scelta tra le due possibili opzioni non è priva di rilevanti effetti giuridici, in considerazione della differente disciplina della collazione del denaro rispetto alla collazione di un bene immobile.

«La collazione del denaro donato si fa prendendo una minor quantità del denaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione. Quando tale denaro non basta e il donatario non vuole conferire altro denaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote» (art. 751 c.c.).

«La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce» (art. 746, comma 1, c.c.); «la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione» (art. 747 c.c.).

Che non ci fosse coincidenza tra quanto uscito dal patrimonio del donante e quanto acquistato dal donatario era già chiaro ai compilatori del codice civile che avevano previsto nel progetto preliminare del libro delle successioni, all'art. 357, l'obbligo di conferimento dell'immobile sia che esso fosse stato acquistato dal discendente con denaro donatogli dall'ascendente sia nell'ipotesi che costui avesse proceduto all'intestazione del bene al discendente provvedendo direttamente al pagamento del prezzo. Ma questa disposizione fu soppressa in quanto si ritenne che «non bisogna avere riguardo alla volontà del donante, reale o presunta, di procurare al donatario il vantaggio della cosa» e che «quello che si deve tenere presente è lo scopo della collazione, che tende a far rientrare nel patrimonio del defunto ciò che ne è uscito per effetto della donazione»<sup>18</sup>. È noto che i lavori preparatori non hanno valore decisivo nell'interpretazione delle leggi; tanto meno lo possono avere nella specie se si ha riguardo alla ben diversa formulazione dell'art. 737 c.c., dove l'obbligo di conferimento per collazione è riferito non già a ciò che è uscito dal patrimonio del defunto, bensì a ciò che i discendenti (e il coniuge) hanno ricevuto da lui per donazione anche indiretta<sup>19</sup>.

#### **4.1. La tesi della collazione del denaro.**

---

<sup>16</sup> P. Forchielli e F. Angeloni, *op. cit.*, nota (I) a pag. 447 s.

<sup>17</sup> P. Forchielli e F. Angeloni, *op. cit.*, 412 ss.

<sup>18</sup> Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del c.c., n. 216.

<sup>19</sup> L. Ragazzini, *Sulla collazione dell'acquisto immobiliare effettuato dal discendente con denaro dell'ascendente*, in *Riv. not.*, 1990, 993 s.; De Lorenzo, *Intestazione del bene in nome altrui e collazione: il nuovo corso della Cassazione si consolida*, in *Foro it.*, 1993, I, 1548 ss.; Id, *Intestazione del bene in nome altrui: appunti in margine ad una giurisprudenza recente*, in *Foro it.*, 1995, I, 615 ss.

Un argomento sistematico a favore della conferibilità del denaro, cioè del bene uscito dal patrimonio del donante, è stato ravvisato nell'art. 1923, comma 2, c.c. che, in tema di assicurazione sulla vita a favore di terzo, ha disposto che sono soggetti a revocatoria, collazione, imputazione e riduzione i premi pagati dal contraente l'assicurazione. La norma non può, però, essere considerata espressione di un principio generale, data la particolarità del contratto di assicurazione, nel quale è evidente che i premi versati, *donandi causa*, costituiscono i soli atti di liberalità compiuti dal contraente<sup>20</sup>.

È ampiamente ed autorevolmente sostenuta in dottrina la tesi secondo la quale oggetto della collazione debba essere il denaro, essendo questo il bene del quale il donante si è realmente spogliato, sia pure con la precipua finalità di far acquistare al donatario un bene immobile, che tuttavia non è mai appartenuto al donante<sup>21</sup>. Si è precisato in dottrina che il bene fu acquistato in quanto destinato al discendente; altrimenti esso, forse, non sarebbe stato acquistato, e perciò nel patrimonio del *de cuius* sarebbe rimasto il denaro liquido. Di conseguenza appare perfettamente logico che la reintegrazione del patrimonio ereditario (nei confronti dei discendenti) avvenga mediante l'imputazione di pari somma pecuniaria<sup>22</sup>. Altra dottrina ha sottolineato come lo scopo della collazione sia quello di ricostruire l'originario assetto del patrimonio del defunto, facendovi rientrare ciò che ne sia uscito attraverso donazioni sia dirette che indirette e conclude che considerare oggetto del conferimento il bene immobile e non il denaro appare soluzione scarsamente coordinata rispetto all'istituto della collazione<sup>23</sup>.

Anche la giurisprudenza, per un lungo periodo, ha seguito questa impostazione affermando che qualora determinati beni siano stati acquistati in vita dall'ascendente, con denaro proprio, in nome e nell'interesse dei figli, la ricostruzione del patrimonio ereditario deve compiersi mediante collazione del denaro sborsato per l'acquisto e non già dei beni acquistati con il denaro stesso. L'imputazione e il conferimento sono soggetti in questo caso al principio nominalistico, con esclusione di qualsiasi rivalutazione<sup>24</sup>.

#### **4.2. La tesi della collazione dell'immobile.**

Alla fine degli anni 80, si è imposto un diverso orientamento giurisprudenziale, sul quale ha influito anche la forte svalutazione monetaria di quell'epoca ed un'istanza equitativa finalizzata ad evitare che la collazione del denaro, sulla base del principio nominalistico, comportasse un ingiustificato arricchimento del donatario che lucrava, a danno dei coeredi, il forte plusvalore che l'immobile oggetto della liberalità indiretta aveva acquisito rispetto alla somma fornita per l'acquisto<sup>25</sup>.

Secondo il nuovo orientamento, ai fini di cui agli articoli 555, 556, 564, comma 2 e 746 del codice civile, nel caso in cui l'ascendente provveda con proprio denaro al pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal discendente, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di

---

<sup>20</sup> A. Torrente, *La donazione*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano, 2006, 88 s.; L. Mengoni, *Successioni per causa di morte, Successione necessaria*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.* diretto da Cicu e Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 2000, 200 s.; U. Carnevali, *Donazioni indirette e successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, 11, 725 ss.

<sup>21</sup> U. Carnevali, *Collazione*, in *Dig. civ.*, II, Torino, 472 ss.; N. Di Mauro, *L'individuazione dell'oggetto delle liberalità ai fini della riunione fittizia, della imputazione ex se e della collazione in alcune fattispecie particolari*, in *Giust. Civ.*, II, 641 ss.; P. Forchielli e F. Angeloni, *op. cit.*, 464; Palazzo, *Le successioni*, Milano, 2000, 1013.

<sup>22</sup> P. Forchielli e F. Angeloni, *op. cit.*, 468.

<sup>23</sup> G. Azzariti, *Somma erogata per l'acquisto di un immobile intestato a soggetto diverso dall'acquirente e collazione*, in *Giust. civ.*, 1992, 2994.

<sup>24</sup> Cass., 11 maggio 1973, n. 1255; cfr. anche Cass., 19 ottobre 1978, n. 4711; Cass., 28 febbraio 1987, n. 2147, in *Vita not.*, 1987, I, 847.

<sup>25</sup> Nella causa decisa da Cass., sezioni unite, 5 agosto 1992, n. 9282 l'oggetto del contendere era se il convenuto dovesse conferire la somma di lire 4.000.000 spesa dal padre per l'acquisto, come risulta dalla sentenza della Corte d'appello del 1989, o un palazzetto in Roma costituito di botteghe e cinque piani fuori terra.

arricchimento del destinatario di detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile, perché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario, nel quale, invece, non è mai entrato il denaro utilizzato per l'acquisto<sup>26</sup>. Per la prima volta la Cassazione, rilevata la non necessaria corrispondenza, tra il bene uscito dal patrimonio del donante e il bene acquistato dal donatario, critica apertamente la soluzione che individua nell'oggetto della donazione il denaro di cui si è impoverito il donante, affermando che in tal modo “viene data una impostazione formalistica e riduttiva, valevole per la sola ipotesi della donazione diretta (art. 769 c.c.), ad un problema che va considerato sotto l'aspetto economico e si confonde com'è stato osservato in dottrina, l'arricchimento, che è una nozione economica, con il trasferimento, che è una nozione giuridica. Confusione che non deve essere fatta quando oggetto dell'indagine sia il procedimento di attuazione di una donazione indiretta”.

#### **4.3. La soluzione delle sezioni unite della Cassazione: il collegamento tra l'elargizione del denaro e l'acquisto del bene da parte del beneficiario.**

Il conflitto giurisprudenziale è stato risolto dalle sezioni unite della Cassazione che, dopo avere ricostruito le varie tesi dottrinali e giurisprudenziali, hanno individuato una nuova chiave di lettura, probabilmente più aderente all'effettiva volontà delle parti ed agli effetti sostanziali dell'operazione realizzata<sup>27</sup>. Secondo la Corte di Cassazione occorre ben distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, che sia stato successivamente impiegato dal figlio in un acquisto immobiliare, da quella del denaro elargito dal donante quale mezzo per l'acquisto dell'immobile in capo al figlio, ossia finalizzato a tale acquisto.

Quando il denaro è stato donato come tale, l'oggetto della collazione non può che essere il denaro stesso, che costituisce il bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio. Il successivo reimpiego della somma ricevuta non ha rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante.

Diversa soluzione deve darsi, invece, al caso del denaro dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome di un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile. Secondo la Cassazione, non c'è dubbio che là dove c'è un collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio, si sia in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.

La Cassazione si fa carico di smontare l'argomento principale della tesi contraria: l'unico bene uscito dal patrimonio del donante è il denaro e quindi in questo consisterebbe l'arricchimento del beneficiario. Secondo la Cassazione «in sostanza, trattandosi di donazione indiretta (in quanto è tale ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario) e dovendo aversi riguardo all'arricchimento del beneficiario, che è lo scopo voluto dal donante, è riduttiva l'affermazione che in effetti il beneficiario si è arricchito del solo bene uscito dal patrimonio del donante, ossia del denaro impiegato nell'acquisto. Questa corrispondenza si riscontra certamente nella donazione diretta del bene, mentre nella donazione indiretta l'arricchimento del beneficiario ben può essere

---

<sup>26</sup> Cfr. Cass., 31 gennaio 1989, n. 596; Cass., 6 maggio 1991, n. 4986. Secondo un altro orientamento giurisprudenziale ci sarebbe donazione di immobile soltanto nell'ipotesi in cui il disponente stipuli un contratto preliminare di compravendita per farsi poi sostituire dal beneficiario alla stipula del contratto definitivo (Cfr. Cass., 19 marzo 1980, n. 1851, in *Foro it.*, 1981, I, 1395, con nota di G. Sforza; Cass., 15 dicembre 1984, n. 6581, in *Riv. not.*, 1985, 724).

<sup>27</sup> Cass., sezioni unite, 5 agosto 1992, n. 9282, in *Giust. civ.*, 1992, I, 2991; in *Foro it.*, 1993, I, 1544; in *Vita not.*, 1993, 261; in *Riv. not.*, 1993, 144; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, I, 373.

effetto di un negozio che questi ha concluso con un terzo; nel nostro caso con il venditore, rientrando in questo caso la vendita nel complesso procedimento di attuazione della donazione indiretta». Conclude la Cassazione affermando che l'effetto voluto dal disponente è l'arricchimento, senza corrispettivo, del destinatario del trasferimento, sicché l'oggetto della donazione è l'oggetto stesso dell'arricchimento, ossia l'immobile acquistato.

Il nuovo orientamento della Cassazione è stato confermato dalla giurisprudenza successiva<sup>28</sup> per cui appare acquisito il principio di diritto in base al quale, in tutte le ipotesi in cui vi sia uno stretto collegamento tra la dazione del denaro da parte dell'ascendente e l'acquisto dell'immobile da parte del discendente, oggetto della collazione sarà l'immobile acquistato dal beneficiario della liberalità avuto riguardo al valore dello stesso all'apertura della successione<sup>29</sup>.

## 5. Il caso deciso da Cass. n. 11035/2014: le liberalità indirette non negoziali.

La particolarità del caso deciso da Cass. n. 11035/2014 risiede nella circostanza che il fabbricato, costruito sul suolo, già oggetto di liberalità indiretta a favore dei discendenti, è stato acquistato dagli stessi per accessione. La fattispecie rientra nelle c.d. *liberalità indirette non negoziali*.

Secondo una tesi, la realizzazione a proprie spese del fabbricato da parte dell'ascendente non sarebbe di per sé idonea ad effettuare una liberalità indiretta. Solo con la rinuncia da parte del costruttore all'indennità, che gli spetterebbe ai sensi dell'art. 936 c.c., si realizzerebbe la liberalità indiretta<sup>30</sup>. L'oggetto della liberalità consisterebbe nell'indennità alla quale il costruttore ha rinunciato, determinata dall'art. 936, comma 2, c.c. in una somma pari al valore dei materiali utilizzati per la costruzione più il prezzo della mano d'opera oppure, in alternativa, pari all'aumento di valore recato al fondo. La scelta tra i due criteri di determinazione dell'indennità spetta al proprietario del fondo.

Un'altra tesi ritiene ammissibile una liberalità indiretta nell'ambito di una fattispecie legale di acquisto a titolo originario, come nel caso dell'usucapione<sup>31</sup>. Secondo questa impostazione, pur in presenza di un effetto giuridico *ex lege*, come l'acquisto automatico della proprietà dell'immobile incorporato al suolo da parte del proprietario del suolo, l'accordo sottostante delle parti sarebbe in grado di colorare tale fattispecie come liberalità indiretta. Si avrebbe un accordo configurativo in virtù del quale le parti pianificano la liberalità indiretta, dando una causa a determinati atti non negoziali e ai conseguenti effetti previsti dalla legge e arricchendoli con significati ulteriori<sup>32</sup>. L'effetto legale, nella fattispecie in esame consistente nell'acquisto del fabbricato per accessione, non viene eliminato ma viene piegato per essere posto al servizio della volontà delle parti.

---

<sup>28</sup> Cass., 8 febbraio 1994, n. 1257, in *Foro it.*, 1995, I, 614; in *Riv. not.*, 1994, 643; Cass., 22 giugno 1994, n. 5989, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 1558; Cass., 15 novembre 1997, n. 11327, in *Riv. not.*, 1998, 182; in *Contr.*, 1998, 242; Cass., 25 ottobre 2005, n. 20638, in *Mass. giur. it.*, 2005; Cass., 6 novembre 2008, n. 26746, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 5, 410.

<sup>29</sup> Aderiscono in dottrina alla tesi che individua l'oggetto della collazione nell'arricchimento presente nel patrimonio del donatario all'apertura della successione, Bigliuzzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, *Le successioni a causa di morte*, in *Dir. civ.*, tomo IV, Torino, 1997, 275; G. Capozzi, *op. cit.*, 724; F. Carnelutti, *Donazione di immobile o donazione di denaro?*, in *Foro it.*, 1956, IV, 185-186; Carresi, *Alcune questioni in tema di collazione*, nota a Cass., 21 gennaio 1954, n. 131, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1954, I bim., 125; Casulli, *Acquisto di immobile con denaro del defunto*, in *Arch. ric. giur.*, 1947, 67 ss.; Id, *Collazione delle donazioni*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1957, III, 464; De Lorenzo, *Intestazione del bene in nome altrui e collazione: il nuovo corso*, cit., 1548 ss.; Id, *Intestazione del bene in nome altrui: appunti*, cit., 615 ss.; F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1952, vol. III, parte II, 436; L. Ragazzini, *op. cit.*, 991 ss.

<sup>30</sup> A. Torrente, *La donazione*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano, 2006, 72; G. Balbi, *La donazione*, in *Tratt. di dir. civ.*, diretto da Grosso - Santoro Passarelli, 1964, 109; G. Capozzi, *op. cit.*, 873.

<sup>31</sup> V. Caredda, *Le liberalità diverse dalla donazione*, Torino, 1996, 195 ss.; A. Palazzo, *Le donazioni*, Artt. 769-809, in *Il codice civile, Commentario*, a cura di Schlesinger, Milano, 2000, 709; G. Iaccarino, *Liberalità indirette*, cit., 91 ss.

<sup>32</sup> V. Caredda, *op. cit.*, 213.



Nel solco di questa impostazione si colloca la sentenza in commento la quale fa espresso riferimento “all’interesse a donare dello stipulante” ed “all’effetto ultimo voluto dal disponente” per ricostruire in termini sostanziali la volontà delle parti con la possibilità di ravvisare un programma negoziale perseguito dal genitore disponente, finalizzato all’impiego del denaro per donare ai discendenti il fabbricato tramite l’acquisto per accessione.

Questa sentenza, nel momento in cui si fa carico di ricostruire e valorizzare l’effettiva volontà delle parti da cui far discendere la disciplina giuridica applicabile alla fattispecie concreta, andando oltre lo schema legale tipico dell’accessione, si può inserire nel filone della recente giurisprudenza sulla *causa in concreto* del contratto<sup>33</sup>.

È stato autorevolmente sostenuto in dottrina che l’interprete deve indagare la comune intenzione delle parti, ma per accertare che cosa realmente le parti hanno voluto occorre accertare qual’è lo scopo perseguito, qual è l’interesse che il contratto è diretto a realizzare<sup>34</sup>. Letta alla luce della moderna teoria della causa concreta del contratto, la sentenza, per quanto possa apparire innovativa e fuori dallo schema codicistico dell’accessione, appare condivisibile.

## 6. Liberalità indiretta ed azione di restituzione.

Il risultato a cui è giunta la giurisprudenza in tema di oggetto della collazione in caso di liberalità indirette non deve trarre in inganno l’interprete per quanto concerne l’azione di riduzione delle donazioni lesive di legittima, ed in particolare l’azione di restituzione.

Si pone il problema di stabilire se le liberalità indirette, non risultanti da una donazione formale, siano soggette, oltre all’azione di riduzione, come risulta testualmente dall’art. 809 c.c., anche all’azione di restituzione ex art. 563 c.c. nei confronti degli aventi causa dal donatario (indiretto).

Non va, infatti, enfatizzato il risultato a cui è pervenuta la giurisprudenza in tema di collazione delle liberalità indirette: considerata la finalità della collazione, consistente non tanto nel recupero di una titolarità del bene ma nella mera redistribuzione, in sede divisoria, del valore del bene donato, affermare che oggetto della donazione indiretta è l’immobile acquistato dal beneficiario, significa assoggettare a collazione non il bene in sé ma il valore di esso presente, all’apertura della successione, nel suo patrimonio<sup>35</sup>. Con riferimento alla collazione dell’immobile, oggetto della liberalità indiretta, è “*l’entità economica*” dell’immobile stesso che costituisce oggetto della liberalità<sup>36</sup>.

Vanno considerate le diverse finalità legislative che sottendono i vari istituti coinvolti: ad esempio, con l’azione revocatoria i creditori si dolgono di ciò che è uscito dal patrimonio del debitore e, dunque, oggetto rilevante della liberalità sarà il danaro speso da quest’ultimo; analogamente, con l’azione di riduzione di una liberalità non donativa, il legittimario lamenta la fuoriuscita del denaro dal patrimonio del donante; diversamente, nel caso della collazione, il

---

<sup>33</sup> Cfr. Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in *Corr. Giur.*, 2006, 1718, con nota di Rolfi, *La causa come “funzione economico sociale”*: tramonto di un idolumtribus?; in *Contratti*, 2007, 621, con nota di Rimoldi, *La causa quale ragione in concreto del singolo contratto*; in *Riv. not.*, 2007, 186, con nota di Ungari Trasatti, *La Cassazione sposa la tesi della causa in concreto del contratto*; Cass., 12 novembre 2009, n. 23941, in *Giur. it.*, 2010, 1560; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 448, con nota di Di Leo, *Contratto di assicurazione e causa concreta*; Cass., 7 ottobre 2008, n. 24769, in *Giur. it.*, 2009, 1655, con nota di Galati, *Brevi osservazioni in tema di c.d. “causa concreta” del contratto*; Cass., sezioni unite, 18 marzo 2010, n. 6538, in *Giur. it.*, 2010, 248, con nota di Spiotta, *La “causa concreta” del pagamento da parte del fallito di un debito altrui*, 2081; Cass., 21 maggio 2012, n. 8018, in *Riv. not.*, 2012, 908.

<sup>34</sup> C.M. Bianca, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 251 ss.; sulla nozione di causa concreta del contratto, cfr. C.M. Bianca, *Il contratto*, Milano, 1984, 425; Cataudella, *I contratti. Parte generale*, Torino, 2000, 162.

<sup>35</sup> G. Amadio, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima “per equivalente”)*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 683 ss.

<sup>36</sup> L. Carraro, *Il mandato ad alienare*, Padova, 1947. rist. 1983, 141, nota 48.

problema è la parità di trattamento dei soggetti interessati per cui rileva ciò che un coerede ha ricevuto in più rispetto agli altri coeredi<sup>37</sup>.

Per quanto concerne le modalità concrete di attuazione della tutela del legittimario occorre partire dalle caratteristiche dell'*azione di riduzione come impugnativa negoziale tendente a rendere inefficace la donazione nei confronti del legittimario leso, con la conseguenza che, risolto l'acquisto del donatario, l'inefficacia colpisce anche gli acquisti successivi ed è, conseguentemente, opponibile ai terzi aventi causa dal donatario*.

Si afferma in dottrina che una simile modalità di funzionamento si spiega perché, nel caso della donazione contrattuale, donante e donatario concorrono alla formazione del titolo da cui l'acquisto deriva e assumono la qualità di parte del relativo rapporto giuridico<sup>38</sup>.

Quando invece l'acquisto deriva da un congegno negoziale per il cui tramite viene realizzata una donazione indiretta bisogna considerare l'estraneità del donante al titolo in base al quale il donatario riceve il bene in cui si sostanzia il suo arricchimento. Anche ammettendo l'inefficacia del titolo – a cui il donante è rimasto estraneo – non si può fare a meno di osservare che il bene dovrebbe considerarsi rientrato nella sfera patrimoniale dell'alienante, anziché in quella dell'autore della liberalità<sup>39</sup>.

È stato posto in evidenza, in dottrina, come la circostanza che il bene oggetto della donazione indiretta non sia mai transitato nel patrimonio del donante preclude, concettualmente e giuridicamente, il suo acquisto *iure hereditatis* da parte del legittimario vittorioso in riduzione, in forza della vocazione necessaria. La tesi che ammettesse il ritrasferimento del bene dal donatario al legittimario, mediante un trasferimento tra vivi, sarebbe costretta a considerare il legittimario non un successore del *de cuius* ma un avente causa del donatario. *La pretesa azionabile dal legittimario ha ad oggetto non il bene acquistato dal legittimario ma il suo equivalente in denaro, cioè appunto il valore dell'investimento di cui il donante ha fornito al donatario l'opportunità e i mezzi; in definitiva, il suo arricchimento economico*<sup>40</sup>.

La questione è stata oggetto di una recente sentenza della Cassazione che ha accolto questa impostazione<sup>41</sup>. Ha stabilito la Suprema Corte che «alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota di legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art. 560 cod. civ.); con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.). La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, né incide sul piano della circolazione dei beni.

Viene quindi a mancare il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene; ed il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta, dev'essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche del diritto di credito».

---

<sup>37</sup> Cfr. N. Di Mauro, *op. cit.*, 641 ss.; U. Carnevali, *Donazioni indirette e successione necessaria*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2010, 11, 725. È stata evidenziata la radicale diversità dell'obiettivo ultimo della riduzione e della collazione: nella riduzione la *riattrazione reale* dei beni al patrimonio ereditario, sia pure in termini di inefficacia relativa, che ne consente il recupero anche nei confronti del terzo avente causa; nella collazione, la mera *redistribuzione* in sede divisoria di *un valore*, commisurato al persistente arricchimento prodotto, nel patrimonio dei coeredi, dalle liberalità conseguite (G. Amadio, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 2009, 828 s.)

<sup>38</sup> U. Carnevali, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, in *Studi in onore di L. Mengoni*, I, Milano, 1995, 136; di recente, cfr. U. Carnevali, *Donazioni indirette*, cit., 725 ss.; G. Gabrielli, *Tutela dei legittimari e tutela degli aventi causa dal beneficiario di disposizione lesiva: una riforma attesa ma timida*, in *Studium Iuris*, 2005, 1135.

<sup>39</sup> S. Delle Monache, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008, 111.

<sup>40</sup> G. Amadio, *Gli acquisti*, cit., 826 ss.; Id., *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima "per equivalente")*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 683 ss.; L. Mengoni, *op. cit.*, 257.

<sup>41</sup> Cass. 12 maggio 2010, n. 11496, in *Notariato*, 2010, 5, 508 con nota di G. Iaccarino, *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazione indiretta sono sicuri*; la ricostruzione di Cass. n. 11496/2010 è stata confermata da Trib. Roma, sez. VIII, 30 maggio 2011, in *Notariato*, 2012, 4, 381 ss., con nota di R. Cimmino, *La riduzione delle liberalità indirette tra certezza dei traffici giuridici e reintegrazione (in natura) della legittima*.

La Cassazione con la sentenza in esame parte dalla premessa che nella liberalità indiretta si realizza un arricchimento del donatario con uno strumento diverso dalla donazione di immobile: da questa premessa la Cassazione trae la conclusione che la reintegrazione della quota di legittima deve avere come oggetto “*il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta*”, con le modalità tipiche del diritto di credito, venendo in tal modo escluso “*il meccanismo recuperatorio reale della titolarità del bene*”. Secondo la Cassazione, dunque, nelle liberalità indirette non opera il principio della legittima in natura ma la soddisfazione del legittimario avviene esclusivamente per equivalente, sotto forma di diritto di credito pari al valore del bene donato. Ne deriva che non residua alcun margine per mettere in discussione il titolo di acquisto degli aventi causa dal donatario indiretto in quanto è preclusa l’applicazione dell’art. 563 c.c.<sup>42</sup>. Né può trovare applicazione alle liberalità indirette il pagamento dell’equivalente in denaro da parte del terzo acquirente dal donatario al legittimario vittorioso in riduzione, previsto dall’art. 563, comma 3, c.c., in quanto si tratta di una sorta di facoltà di riscatto del bene a fronte della pretesa del legittimario alla restituzione del bene in natura, pretesa che nella fattispecie in esame è del tutto assente.

## 7. Conclusione.

Secondo la Cassazione anche una fattispecie di acquisto *ex lege*, come l’accessione, può dare luogo ad una liberalità indiretta, soggetta alla disciplina della collazione e dell’azione di riduzione. *Elemento centrale idoneo a colorare la fattispecie acquisitiva come liberalità è l’accordo delle parti che pianifica l’operazione liberale.*

È evidente che le liberalità indirette, non essendo soggette all’onere di forma proprio della donazione (atto pubblico ricevuto in presenza di due testimoni), possono rendere molto difficile una corretta ricostruzione dell’asse ereditario, ai fini della riunione fittizia del *relictum* con il *donatum*, della determinazione della quota di legittima spettante ai legittimari e della collazione in sede di divisione ereditaria.

Il sistema della successione *mortis causa* è stato costruito dal legislatore sul presupposto che la disposizione del patrimonio in vista della successione del *de cuius* sia effettuata con negozi formali, quali il testamento e la donazione<sup>43</sup>.

La vicenda alla base della sentenza che si commenta conferma chiaramente la potenziale conflittualità di una sistemazione del patrimonio familiare basata su delle liberalità indirette.

L’unico correttivo in grado di favorire una corretta sistemazione patrimoniale e di dare maggiore certezza ai rapporti tra gli eredi può trovarsi nel negozio di accertamento con cui donante e donatario cui riconoscano l’esistenza di determinate liberalità indirette.

In dottrina è stato dimostrato<sup>44</sup> che è pienamente ammissibile un negozio di accertamento, posto in essere successivamente al perfezionamento della liberalità indiretta, con cui donante e donatario manifestano e rendono evidente, in un atto notarile successivo, la liberalità che non era stata in precedenza evidenziata. Tale negozio di accertamento produrrà effetti sostanziali sul rapporto sottostante, nel senso che accerterà in maniera definitiva l’esistenza della liberalità,

---

<sup>42</sup> G. Iaccarino, *Circolazione dei beni*, cit., 508 ss.; cfr. anche L. La Battaglia, *Azione di riduzione e collazione: aspetti processuali*, in *Giur. it.*, 2012, 10 ss.; G. Mansi, *Le donazioni indirette tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici*, in *Contr e Impr.*, 2012, 1, 168 ss.; *contra* U. Carnevali *Donazioni indirette e successione necessaria*, cit., 725 ss. secondo il quale anche nel caso della donazione indiretta il donatario indiretto, pur dopo la sentenza di riduzione, resta *dominus* ed è solo soggetto ad un obbligo di ritrasferimento mentre i suoi aventi causa restano salvi e il legittimario potrà solo pretendere dal donatario il controvalore del bene.

<sup>43</sup> Cfr. M. Ieva, *Divieto di patti successori e tutela dei legittimari*, in *Riv. not.*, 2005, 934 ss.

<sup>44</sup> Cfr. G. Iaccarino, *Liberallità indirette*, cit., 155 ss.; M. Krogh, *Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie nel sistema delle donazioni e degli atti ricognitivi di liberalità*, studio n. 107-2009/C approvato dalla Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 22 aprile 2009, in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e Materiali*, quaderni trimestrali, Ipsoa, n. 3/2009, 1018; G.A.M. Trimarchi, *Atti ricognitivi di liberalità non donative nella prassi notarile*, in *Liberallità non donative e attività notarile*, I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Il Sole 24 ore, n. 1/2008, 163; A. Torroni, *L’accertamento negoziale di precedenti liberalità*, in *Riv. not.*, 2011, 437 ss.

eliminando la precedente situazione di incertezza circa la sussistenza della stessa, e consentirà di applicare alla liberalità indiretta la disciplina propria delle donazioni.

Non va disconosciuta l'utilità di un riconoscimento delle donazioni indirette fatte in precedenza che sia contenuto nel testamento al fine di "mettere ordine" alla sistemazione patrimoniale compiuta dal testatore. Un riconoscimento delle donazioni indirette, contenuto nel testamento, deve qualificarsi, ai fini probatori, come una confessione stragiudiziale liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735 c.c.). Se è vero che, come elemento di prova, sarà liberamente valutato dal giudice, è altrettanto vero che assolverà alla funzione di dare maggiore certezza ai rapporti tra coeredi e disincentivare azioni giudiziarie che si basino sulla difficoltà di provare donazioni indirette effettuate in vita dal *de cuius*<sup>45</sup>.

Alessandro Torroni

---

<sup>45</sup> A. Torroni, *op. cit.*, 445.